

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 2515 DEL 30/12/2022

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott.ssa ALESSANDRA CORO'

OGGETTO: CONVENZIONE CON IL POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO HELIOS SRL DI VICENZA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ A PAGAMENTO OCCASIONALE NELLA BRANCA SPECIALISTICA DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, RESA DAL DR. ANDREA MICAGLIO, AI SENSI DELL'ART. 117 COMMA 6 DEL CCNL DELL'AREA SANITÀ DEL 19/12/2019: PERIODO DI DECORRENZA DALLA STIPULA AL 31/12/2023.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Il Direttore dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to dr.ssa Maria Oliviera Cordiano.

Il Direttore dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale riferisce quanto segue.

Premesso che:

- il personale medico e veterinario nonché i dirigenti sanitari che abbiano optato per il rapporto di esclusività, possono – su richiesta di singoli utenti – effettuare attività a pagamento a carattere occasionale, individuale o in équipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra Azienda del Servizio Sanitario Nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata previa la stipula di apposita convenzione tra le parti. Tale attività è prevista dall'art. 15 quinquies co. 2 lett. c) del D.lgs. n. 502/92 introdotto dall'art. 13 del D.lgs. n. 229/99, dall'art. 9 del D.P.C.M. del 27.3.2000, dall'art. 117 comma 6 del C.C.N.L. 2016/2018 Area Sanità, nonché dall'art. 33 del Regolamento Aziendale della Libera Professione di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 1037 del 29/08/2018 (come da ultimo modificato con DDG n. 758 del 22/04/2022);
- la Regione Veneto con D.G.R.V. 16 agosto 2016 n. 1314 ha precisato che l'attività potrà essere svolta dal dirigente medico interessato nel limite massimo di n. 2 accessi al mese per un totale di n. 22 accessi annui;
- l'art. 33 del Regolamento Aziendale della Libera Professione intramuraria, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 1037 del 29/08/2018 (come da ultimo modificato con DDG n. 758 del 22/04/2022), disciplina tale attività, stabilendo il tetto massimo di n. 200 prestazioni annue che un dirigente medico può erogare per l'intera attività occasionale;
- con nota prot. n. 110919 del 20/12/2022 il Centro Medico Helios Srl di Vicenza, struttura privata autorizzata all'attività sanitaria e non accreditata, ha richiesto la stipula di una convenzione per l'effettuazione di prestazioni occasionali nella branca specialistica di Ortopedia e Traumatologia da parte del dr. Andrea Micaglio, dirigente medico a rapporto esclusivo Direttore dell'UOC Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale di Santorso;

Dato atto che con mail del 22/12/2022 è stato acquisito il parere favorevole del Direttore Medico f.f. del Presidio Ospedaliero di Santorso in merito alla richiesta del Poliambulatorio Specialistico Helios Srl;

Accertato che le tariffe specificate nella Convenzione con il Poliambulatorio Specialistico Helios Srl per prestazioni occasionali del dr. Andrea Micaglio sono state definite nel rispetto del principio generale che prevede la ristorazione di tutti i costi sostenuti dall'Azienda per lo svolgimento di attività libero-professionali intramoenia e altre attività a pagamento, nella fattispecie ai sensi dell'art. 33.6 del vigente Regolamento Aziendale della Libera Professione;

Per quanto sopra, il Direttore dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale propone, pertanto, di approvare la stipula di una convenzione con il Poliambulatorio Specialistico Helios Srl, con sede legale in Vicenza, Via Zamenhof n. 829, per l'effettuazione di prestazioni occasionali nella branca specialistica di Ortopedia e Traumatologia rese dal dr. Andrea Micaglio, per il periodo di decorrenza dalla stipula al 31/12/2022, alle condizioni e modalità previste nel testo allegato e nel relativo allegato 1), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile dell'U.O.C. competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di approvare l'allegata convenzione con il Poliambulatorio Specialistico Helios Srl, con sede legale in Vicenza, Via Zamenhof n. 829, per l'effettuazione di prestazioni occasionali nella branca specialistica di Ortopedia e Traumatologia rese dal dr. Andrea Micaglio, per il periodo di decorrenza dalla stipula al 31/12/2022, nonché il relativo allegato 1), i cui testi costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di rilevare che il presente atto di stipula di una convenzione non comporta oneri per l'Azienda;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.L. 14/3/2013 n. 33;
4. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale, e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ

A PAGAMENTO A CARATTERE OCCASIONALE

EX ART. 15 QUINQUIES LETT. C) D.L.VO. 502/92 e successive modifiche

TRA

l'Azienda ULSS n. 7 "Pedemontana", di seguito denominata anche "ULSS n. 7", con sede e domicilio fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40 - codice fiscale e partita IVA 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale dott. Carlo Bramezza (nato a Treviso il 4/05/1967);

E

Poliambulatorio Specialistico Helios Srl, con sede legale e operativa in Via Zamenhof n. 829 – 36100 Vicenza, Codice Fiscale/Partita IVA 04044750240, di seguito denominata "Struttura", nella persona del legale rappresentante sig.ra Daniela Piccaluga (nata a Udine il 03/06/1962).

PREMESSO CHE

- che l'art. 15 quinquies comma 2 lett. c) del D.L.vo 502/92 introdotto dall'art. 13 del D.L.vo 229/99, l'art. 9 del DPCM 27/3/2000 e l'art. 117 comma 6 del CCNL 2016/2018 dell'Area Sanità firmato il 19/12/2019 prevedono la possibilità per i Dirigenti Medici, che abbiano optato per il rapporto di esclusività, di partecipare ai proventi di attività, richiesta a pagamento dai singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra Azienda del Servizio Sanitario Nazionale o di altra struttura sanitaria privata non accreditata, previa convenzione con le stesse;

- che la DGRV 16 agosto 2016 n. 1314 all'allegato A paragrafo 3) ha ridefinito la disciplina delle consulenze a carattere occasionale, precisando che "... in ragione del vincolo della occasionalità, l'azienda deve fissare il limite massimo di attività di

ciascun dirigente tenuto anche conto delle altre attività svolte”.

- che l'art. 33 del Regolamento Aziendale per l'esercizio della libera professione intramuraria, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 1037 del 29/08/2018 (come da ultimo modificato con deliberazione del Direttore Generale n. 758 del 22/04/2022), regola tale attività;

- che la Struttura ha chiesto di stipulare una convenzione per poter usufruire occasionalmente di prestazioni ambulatoriali specialistiche da parte del dr. Andrea Micaglio, dirigente medico dipendente dell'ULSS n. 7;

- che la Struttura è titolare della autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria;

- che la Struttura non è accreditata con il S.S.N., né collegata o controllata da altra struttura sanitaria privata accreditata ai sensi dell'art. 2359 del c.c. (come da dichiarazione agli atti).

TUTTO CIO' PREMESSO

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto

Il dirigente dr. Andrea Micaglio, dipendente dell'Azienda Ulss n. 7 a rapporto esclusivo, è autorizzato a svolgere prestazioni sanitarie occasionali richieste da singoli utenti in carico presso la predetta Struttura nella branca specialistica di Ortopedia e Traumatologia.

Articolo 2 – Modalità di erogazione delle prestazioni

L'attività a pagamento è a carattere occasionale e il dr. Andrea Micaglio è autorizzato ad esercitarla nel limite massimo di n. 2 accessi al mese per un totale di n. 22 accessi annui così come disciplinato dalla DGRV n.1314/2016, intendendosi ricompresi in tale limite anche eventuali accessi presso altre strutture private non accreditate, e per un massimo di n. 200 prestazioni annuali così come definito dall'art. 33.5 del

Regolamento Aziendale della Libera Professione Intramoenia.

Va precisato altresì che la precitata DGRV n. 1314/2016 stabilisce che è esclusa per la Struttura la possibilità di tenere liste di prenotazione.

Il Dirigente Medico interessato, ferma restando la responsabilità individuale, svolge l'attività presso la Struttura in maniera tale da non compromettere l'attività istituzionale.

Articolo 3 – Condizioni Economiche

L'Azienda ULSS n. 7 stabilisce di comune accordo con il dr. Andrea Micaglio le seguenti prestazioni e tariffe che saranno remunerate all'ULSS 7 da parte della Struttura:

- Prima Visita Ortopedica	€	176
- Visita Ortopedica di Controllo	€	91
- Infiltrazione Articolare	€	41
- Iniezione o Infusione altre sostanze terapeutiche	€	41
- Rimozione corpo estraneo da cute/sottocute	€	251

Alle tariffe di cui sopra saranno praticate, in sede di liquidazione dell'onorario al Dirigente Medico, le trattenute previste dall'art. 33.6 del Regolamento Aziendale della Libera Professione Intramoenia.

Articolo 4 – Adempimenti della Struttura

La Struttura provvederà con cadenza mensile a comunicare all'Azienda ULSS n. 7, esclusivamente mediante l'allegato "riepilogo accessi mensili" (Allegato 1), l'elenco analitico delle prestazioni occasionali erogate con l'effettivo orario di presenza dello specialista presso lo Studio Medico Associato (data, orario di entrata e uscita). Tale documento dovrà essere controfirmato dal Legale Rappresentante della Struttura e dallo specialista che, sotto la propria responsabilità, dichiarano che le prestazioni

riportate corrispondono a quelle effettuate.

Articolo 5 – Fatturazione

L'Azienda ULSS n. 7 sulla base dei "riepiloghi accessi mensile" di cui al precedente articolo, emette fattura per l'importo corrispondente alle prestazioni effettuate secondo le tariffe di cui al precedente art. 3. Il pagamento dovrà essere effettuato dalla Struttura entro 30 giorni dalla data della fattura stessa.

Articolo 6 – Aspetti assicurativi e di sicurezza

La Struttura nello svolgimento dell'attività di cui al presente contratto dovrà assicurare lo specialista attraverso adeguata polizza a garanzia della responsabilità civile personale professionale con rinuncia da parte della Struttura e della propria Compagnia alla rivalsa e alla surrogazione nei confronti dell'ULSS n. 7.

La Struttura risponderà civilmente verso terzi (R.C.T.) ai sensi degli artt. 1218 e 1228 del C.C. della condotta dolosa o colposa anche dello specialista dell'ULSS n. 7 autorizzato alle attività previste dal precedente art. 3.

Lo specialista dell'Azienda ULSS n. 7 risponderà in ogni caso del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del C.C., salvo che abbia agito nell'adempimento della obbligazione contrattuale assunta con il paziente (art. 7 della L. 8/3/2017, n. 24) e previste dal presente contratto.

Per altre coperture assicurative quali I.N.A.I.L., Kasko od altro, essendo l'attività effettuata al di fuori dell'orario di lavoro, sarà lo stesso specialista a dovervi eventualmente provvedere in proprio. La Struttura dichiara inoltre di aver adottato tutte le misure idonee per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche.

Art. 7 – Trattamento dei dati personali e nomina a Responsabile esterno del trattamento ex art. 28 Regolamento (UE) 2016/679

Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla diretta applicazione in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea a decorrere dal 25 maggio 2018, il Titolare del trattamento dei dati è l’Azienda ULSS n. 7.

L’Azienda ULSS n. 7 nomina la Struttura “Responsabile esterno del trattamento dei dati personali raccolti nell’espletamento delle attività prestate ai sensi del presente contratto, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, entro comunque i fini istituzionali dell’ULSS n. 7 e nel rispetto della precitata normativa in materia”.

La Struttura nella qualità sopra descritta, si impegna ad operare nel continuativo rispetto dei principi posti dall’art. 5 del Regolamento UE 2016/679 in merito all’esigenza di correttezza, liceità, esattezza, pertinenza e completezza del trattamento medesimo, a mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e sulla tipologia di trattamento, conservare i dati per un periodo non superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento.

Si impegna altresì, secondo la propria organizzazione interna, ad adottare misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato e ad impartire al suo interno, con particolare riguardo ai Consulenti coinvolti nell’attività oggetto del presente contratto, tutte le necessarie istruzioni finalizzate a garantire l’obbligo legale di riservatezza e il rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679. Lo specialista dell’Azienda ULSS n. 7 è autorizzato al trattamento dei dati raccolti nell’esecuzione del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 29 del Regolamento UE 679/2019 e 2 quaterdecies del Decreto

Legislativo 196/2003. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Art. 8 - Durata

Il presente contratto ha decorrenza dalla stipula al 31/12/2023. L'eventuale rinnovo dovrà essere preventivamente richiesto dalla Struttura e soggetto al perfezionamento di un nuovo contratto.

Art. 9 – Foro competente

Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa scaturire dall'esecuzione del presente contratto. In caso contrario per qualunque controversia derivante dal presente contratto è esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

Art. 10 – Inadempimento e recesso

Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dal presente contratto prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC.

Le Parti si riservano il diritto di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1454 e 1456 C.C. nel caso di inadempimento di una delle Parti in relazione alle obbligazioni previste e disciplinate dal presente contratto, mediante diffida ad adempiere con un termine non inferiore ai quindici giorni, decorsi i quali il contratto s'intende risolto di diritto.

Articolo 11 - Registrazione ed imposta di bollo

Il presente contratto:

- è soggetto ad imposta di bollo a carico della Struttura, ai sensi dell'art. 2, allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642;
- è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 2° comma del

D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico

della parte richiedente;

- viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L.

241/1990 e successive modifiche.

Art. 12 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le vigenti

norme di legge e del Codice Civile nonché le norme regolamentari aziendali in

materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Poliambulatorio Specialistico

Azienda Sanitaria

Helios s.r.l.

ULSS n°7 Pedemontana

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL DIRETTORE GENERALE

(Sig.ra Daniela Piccaluga)

(dott. Carlo Bramezza)

Ai sensi e ai fini dell'art. 1341, comma 2, del codice civile, si approvano

specificamente le clausole di cui all'art. 5, 6 della presente convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Poliambulatorio Specialistico

Azienda Sanitaria

Helios s.r.l.

ULSS n°7 Pedemontana

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL DIRETTORE GENERALE

(Sig.ra Daniela Piccaluga)

(dott. Carlo Bramezza)

ALLEGATO 1

RIEPILOGO ACCESSI MENSILI

Presso la struttura: Helios Srl, Via Zamenhof n. 829 – 36100 Vicenza

Convenzione ex art. 117 comma 6 del CCNL 2016/2018 Area Sanità

Effettuati dal Dott. _____

Mese di _____ Anno _____

All'U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale

Azienda Ulss 7 "Pedemontana"

PEC: protocollo.aulss7@pecveneto.it

	ACCESSO:	N ___				
	Data		Orario INIZIO:		Orario FINE:	
	LISTA PAZIENTI:					
	PAZIENTE (cognome nome)		CODICE FISCALE	PRESTAZIONE	TARIFFA	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
	TOTALE					0,00 €

Il sottoscritto legale rappresentante della Struttura e lo specialista sopra indicato dichiarano che le prestazioni soprariportate corrispondono a quelle effettuate.

Il legale rappresentante
(timbro e firma)

Lo specialista
(timbro e firma)
